

# **Regolamento**

# **Edilizia privata cimiteriale**

## **COMUNE DI PADRU**

**Approvato con D.C.C. N. 33 DEL 28.11.2022**

## INDICE:

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	PAG. 03
ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI	PAG. 03
ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI	PAG. 05
ART. 4 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO	PAG. 05

### CAPO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NELL'AREA CIMITERIALE

ART. 5 DIMENSIONI CONSENTITE ED AMMISSIBILITÀ DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI	PAG. 06
ART. 6 ULTERIORI ELEMENTI PER NUOVA EDIFICAZIONE	PAG. 08

### CAPO III PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

ART. 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	PAG. 09
ART. 8 TITOLI ABILITATIVI AGLI INTERVENTI AMMISSIBILI	PAG. 10
ART. 9 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE	PAG. 10
ART. 10 TITOLARITA' DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO	PAG. 11
ART. 11 VALIDITÀ, DECADENZA E ANNULLAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO	PAG. 12
ART. 12 VARIANTI AL PROGETTO ART. 13 OPERE DI FINITURA SUI LOCULI CONCESSI	PAG. 12

### CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 13 OPERE DI FINITURA SUI LOCULI CONCESSI	PAG. 12
ART. 14 LAVORI DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	PAG. 12
ART. 15 ISCRIZIONI ED EPIGRAFI	PAG. 13
ART. 16 OPERE SULLE FOSSE DI INUMAZIONE	PAG. 13

### CAPO V NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 17 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO	PAG. 14
ART. 18 ORDINAMENTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	PAG. 14
ART. 19 INTRODUZIONE DI MEZZI D'OPERA	PAG. 15
ART. 20 ORARIO E PERIODO DEI LAVORI	PAG. 15
ART. 21 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	PAG. 15
ART. 22 MATERIALI ORNAMENTALI	PAG. 16
ART. 23 INIZIO E FINE DEI LAVORI	PAG. 16
ART. 24 SANZIONI	PAG. 16
ART. 25 NORME FINALI	PAG. 16

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare l'attività edilizia privata all'interno del Cimitero Comunale del Comune di Padru in aree ottenute in concessione secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

Ai fini dell'individuazione dimensionale dei manufatti edilizi da realizzarsi nell'area cimiteriale si è fatto riferimento al "Regolamento di Polizia Mortuaria" redatto ai sensi della normativa vigente e regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2022.

Pertanto, il presente Regolamento non disciplina le attività di Polizia Mortuaria regolate da altre fonti regolamentari.

Per ogni problematica scaturente dall'applicazione del presente Regolamento e per quanto non regolamentato si farà riferimento alle seguenti normative:

- *Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27.7.1934);*
- *Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n. 1238 del 9.7.1939);*
- *Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990);*
- *Circolari esplicative del Ministero della Sanità (n. 24 del 24.6.1993, n. 10 del 3.7.1998);*
- *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.3.2001);*
- *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.);*
- *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (art.28 L. n. 166 del 01/08/2002);*
- *Circolari esplicative del Ministero della Salute (n. 400 del 21.5.2002);*
- *Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R. 23 aprile 2015, n. 8);*
- *Norme in materia funebre e cimiteriale (L.R. n. 32 del 2/08/2018);*
- *Disposizioni applicative della legge regionale n. 32 del 2/08/2018 - Norme in materia funebre e cimiteriale*
- *Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019;*
- *Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri - allegato 2 alla deliberazione di Giunta regionale n. 9/31 del 22/02/2019.*

### ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI

Ai fini del presente Regolamento, si definisce quanto segue.

#### ***a) Monumento funerario per resti mortali***

Per monumento funerario si intende una struttura, da utilizzare per la deposizione dei resti mortali (ossari) oltre agli eventuali addobbi e riferimenti funerari.

#### ***b) Monumento funerario per tumulazione***

Per monumento funerario per tumulazione, si intende una struttura, da utilizzare per la deposizione dei feretri e dei resti mortali (ossari) oltre agli eventuali addobbi e riferimenti funerari.

In entrambi i monumenti di cui alle lett. a) e b) è consentita la realizzazione di un ipogeo per le inumazioni, con il divieto assoluto di realizzare ulteriori loculi interrati, vista l'esigua dimensione dello stesso.

Essi si caratterizzano come costruzioni composte da una serie di loculi sovrapposti posizionati in senso orizzontale, oltre alla copertura realizzabile a due falde inclinate.

E' consentita la chiusura dello spazio antistante i loculi mediante la installazione di ante fisse e mobili in materiale metallico (ferro, alluminio) e vetro, fissate ad appositi pilastrini realizzati nel medesimo materiale del monumento.

I suddetti manufatti sono realizzati dai privati nelle aree concesse dal Comune secondo specifiche disposizioni regolamentari.

Le predette edicole funerarie, nel rispetto dei limiti inderogabili di cui al successivo art. 5, potranno contenere loculi per deposizione dei resti mortali (ossari) oppure dei feretri, disposti sopra il livello del pavimento.

Salvo quanto diversamente specificato nel presente Regolamento e nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, la realizzazione architettonica dei manufatti dovrà uniformarsi alle caratteristiche dimensionali prescritti dal presente regolamento, con l'intesa che la copertura del manufatto e che sia garantito il comodo accesso al monumento.

In ogni caso i progetti dovranno essere redatti con particolare cura, attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico, adeguato alla dignità ed al decoro del luogo e, per gli interventi in lotti inedificati e/o di sostituzione edilizia, in conformità con lo schema tipologico e l'elenco dei materiali approvati dalla Giunta Comunale.

Per la progettazione e la realizzazione dei suddetti manufatti, dovranno essere obbligatoriamente osservati i seguenti parametri, tenendo conto che tutti i monumenti funerari, avranno ingresso principale dal lato prospiciente i viali; saranno dotati di unico ingresso le cui dimensioni dell'apertura saranno tali da consentire un agevole area di lavoro agli operatori cimiteriali ed in particolare quelli per tumulazione dovranno avere un comodo accesso per il sollevamento dei feretri.

### *c) Cappella funeraria*

Per cappella funeraria si intende una struttura rialzata di 20 cm. rispetto al piano sistemato del Cimitero ovvero ai viali, da utilizzare per le inumazioni nell'ipogeo, per la deposizione dei feretri e dei resti mortali oltre agli eventuali addobbi e riferimenti funerari.

Si caratterizza come costruzione composta da una serie di loculi sovrapposti posizionati in senso orizzontale sui lati con uno spazio centrale, oltre alla copertura, che può essere piana ovvero a due falde inclinate (verso i laterali).

A loro protezione è consentita una chiusura con cancello in materiale metallico (alluminio o ferro) e vetro ed, inoltre, dovrà essere prevista almeno una finestra in modo da consentire una sufficiente aereazione ed una discreta illuminazione naturale.

I suddetti manufatti sono realizzati dai privati nelle aree concesse dal Comune secondo specifiche disposizioni regolamentari.

Le cappelle funerarie, nel rispetto dei limiti inderogabili di cui al successivo art. 5, potranno contenere sia loculi per tumulazione che per deposizione dei resti mortali ovvero ossari.

Nella parte sottostante dello stesso, si potrà realizzare un ipogeo dove sarà previsto uno spazio per le inumazioni.

Sulle pareti perimetrali dell'ipogeo, solo su due lati, si potranno realizzare loculi interrati preferibilmente per le tumulazioni delle salme.

Salvo quanto diversamente specificato nel presente Regolamento e nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, è lasciato ampio spazio progettuale alla realizzazione dei manufatti .

In ogni caso, i progetti devono essere redatti con particolare cura, attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.

E' tassativamente vietata la realizzazione di loculi accessibili dall'esterno della cappella funeraria, durante qualsiasi tipo di intervento edilizio poiché i loculi facenti parte della cappella stessa, così come tutti i tipi di sepoltura appartenenti al suddetto manufatto dovranno avere accesso ed utilizzo solo ed esclusivamente dall'interno della stessa.

### **ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI**

Ai fini del presente Regolamento, si definiscono le seguenti tipologie di interventi ammissibili:

- a) "**interventi di manutenzione ordinaria**", sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'organismo edilizio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza lo stesso;
- b) "**interventi di manutenzione straordinaria**", sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'organismo edilizio, sempre che non alterino i volumi e le superfici;
- c) "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**", sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi del manufatto, l'adeguamento dimensionale delle sepolture esistenti alla normativa vigente, il consolidamento statico;
- d) "**interventi di ristrutturazione edilizia**", sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo, l'adeguamento dimensionale delle sepolture esistenti alla normativa vigente, nonché la demolizione e ricostruzione fedele del manufatto preesistente.
- e) "**interventi di sostituzione edilizia**", sono gli interventi rivolti a sostituire l'organismo edilizio esistente, mediante abbattimento e ricostruzione in conformità ai principi costruttivi, tipologici e dimensionali disciplinati dal presente Regolamento;
- f) "**interventi di nuova costruzione**", quelli di trasformazione edilizia non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, ovvero quelli relativi alla nuova costruzione.

### **ART. 4 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO**

Ai sensi di quanto dettato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nell'ambito delle aree individuate dall'Ente, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti, a famiglie e comunità, per la realizzazione di sepolture private.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà, che resta del Comune di Padru. Pertanto, qualsiasi concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità del Comune stesso.

Inoltre, i manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della stessa, di proprietà del Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la realizzazione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di deposizione di resti mortali (LOCULI/OSSARI) oppure per tumulazione individuale (LOCULI) o per inumazione privata individuale (IPOGEO).

Nel caso delle costruzioni di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento, una volta ottenuta la concessione del suolo cimiteriale, il concessionario è impegnato alla sollecita

trasmissione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del titolo abilitativo prescritto per l'intervento edilizio da realizzare e comunque, non oltre i termini previsti dal contratto di concessione del suolo assegnato.

## **CAPO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NELL'AREA CIMITERIALE**

In via transitoria e in deroga alle prescrizioni contrattuali, per gli atti di assegnazione già sottoscritti e non regolarizzati attraverso il pagamento degli oneri dovuti, è possibile regolarizzare il titolo entro un anno dall'adozione del presente regolamento.

### **ART. 5 DIMENSIONI CONSENTITE ED AMMISSIBILITÀ DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI**

#### **1.1 Caratteristiche tipologiche generali dei Monumenti Funerari:**

I monumenti funerari, avranno ingresso principale dal lato prospiciente i viali, saranno dotati di unico ingresso con dimensioni dell'apertura tali da consentire un' agevole area di lavoro agli operatori cimiteriali.

La struttura del loculo e del manufatto, realizzato interamente in opera e lo spessore delle pareti in c.a. non deve essere inferiore a cm. 12 oppure con elementi prefabbricati

Per i monumenti per tumulazioni, le solette orizzontali di appoggio dei feretri devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita sul fronte di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica.

Dovranno essere sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, così come previsto dalla normativa vigente in materia ed in premessa citata.

Nella parte sottostante il monumento funerario è possibile realizzare una camera sotterranea (IPOGEO).

Tale camera dovrà essere adatta a contenere lo spazio per n°2 (due) inumazioni oltre allo spazio utile per la posa dei feretri da parte degli operatori cimiteriali.

In tale camera è assolutamente vietata la realizzazione di loculi.

L'ipogeo dovrà essere coperto da lastra di materiale lapideo divisa con idonei incavi per permettere un agevole sollevamento delle stesse.

E' obbligatorio che il gradino di accesso al manufatto nella parte fronteggiante i viali abbia profondità pari ad almeno 30 cm. e sia rivestito (dal cordolo alla struttura di protezione dei loculi) in materiale lapideo. Gli arretramenti dai confini dei lotti laterali dovranno essere pavimentati con massetto di calcestruzzo avente pendenza verso l'esterno.

Infine, per quanto riguarda le coperture, in particolare gli aggetti, si precisa che i "cornicioni" non potranno sporgere oltre i cm. 20.

Per ragioni architettoniche si prevede che la costruzione dei nuovi monumenti avvenga in allineamento tra di loro nell'ambito di ciascun lotto funzionale.

Ad opera ultimata è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo edilizio di inoltrare comunicazione di chiusura dei lavori corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità del manufatto al titolo autorizzato.

Espletate tali procedure, è competenza dell'Ufficio competente al rilascio dei titoli edilizi dare comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico che autorizzerà l'utilizzo del manufatto edificato.

### **1.2- Caratteristiche tipologiche generali delle Cappelle:**

Le cappelle gentilizie avranno ingresso principale dal lato prospiciente i viali, saranno dotate di unico ingresso con dimensioni dell'apertura tali da consentire un' agevole area di lavoro agli operatori cimiteriali.

La camera ipogea potrà essere avere anche un ingresso secondario con il vano d'accesso inserito nella sagoma del manufatto e la cui scala non potrà avere una larghezza inferiore a cm. 85.

La struttura dei loculi e del manufatto stesso, realizzato interamente in opera oppure con elementi prefabbricati.

Nel caso all'interno saranno realizzati loculi per tumulazione, le solette orizzontali di appoggio dei feretri devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita sul fronte di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica.

Dovranno essere sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, così come previsto dalla normativa vigente in materia ed in premessa citata.

Nella parte sottostante la cappella funeraria è possibile realizzare una camera sotterranea (IPOGEO) che non potrà avere la profondità superiore a mt. 3.00 dal livello dei viali; la stessa dovrà essere obbligatoriamente adatta a contenere lo spazio per le inumazioni, oltre allo spazio utile per la posa dei feretri da parte degli operatori cimiteriali; su due dei lati dell'ipogeo è ammessa la realizzazione di loculi preferibilmente per tumulazioni;

E' fatto espressamente obbligo che la parte del manufatto fronteggiante i viali (dal cordolo alla cappella, compresi i gradini di accesso, aventi profondità di almeno 20 cm. ciascuno) sia rivestita in materiale lapideo. Gli arretramenti dai confini dei lotti laterali dovranno essere pavimentati con massetto di calcestruzzo avente pendenza verso l'esterno.

Per le Cappelle gentilizie esistenti di particolare pregio storico-architettonico individuate mediante apposito atto di Giunta Comunale, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo.

Infine, per quanto riguarda le coperture, in particolare gli aggetti delle stesse, si precisa che i "cornicioni" non potranno sporgere oltre i cm. 30.

Ad opera ultimata è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo edilizio di inoltrare comunicazione di chiusura dei lavori corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori .

Espletate tali procedure, è competenza dell'Ufficio competente al rilascio dei titoli edilizi dare comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico che autorizzerà l'utilizzo del manufatto edificato.

## **2. Caratteristiche dimensionali:**

Gli interventi edilizi da attuarsi nel Cimitero Comunale dovranno rispettare le seguenti dimensioni:

### ***a) Monumento funerario per resti mortali - ossario***

Per la progettazione e la realizzazione di nuovi monumenti funerari e per la sostituzione edilizia di quelli esistenti, dovranno essere obbligatoriamente osservati i seguenti parametri:

- Lotto minimo di intervento mq. 2.50
- Distanza laterale minima da altri manufatti : aderenza
- Distanza frontale minima da altri manufatti cm. 200
- Lunghezza minima interno loculo cm. 100
- Larghezza minima interno loculo cm. 50
- Altezza loculo cm. 50
- Altezza massima esterna monumento (*compresa copertura*) cm. 5.50
- Altezza calpestio monumento (*rispetto ai viali*) cm. 20

### ***b) Monumento funerario per tumulazione***

Per la progettazione e la realizzazione di nuovi monumenti funerari per tumulazione e per la sostituzione edilizia di quelli esistenti dovranno essere obbligatoriamente osservati i seguenti parametri.

- Lotto minimo di intervento mq. 2.50
- Distanza laterale minima da altri manufatti : aderenza
- Distanza frontale minima da altri manufatti cm. 200
- Lunghezza minima interno loculo cm. 225
- Larghezza minima interno loculo cm. 70
- Altezza loculo cm. 65
- Altezza massima esterna monumento (*compresa copertura*) cm. 550
- Altezza calpestio monumento (*rispetto ai viali*) cm. 20

### ***c) Cappella funeraria***

Per la progettazione e la realizzazione di nuove cappelle gentilizie e per la sostituzione edilizia di quelle esistenti (non individuati dalla G.M. ai sensi del precedente punto 2.1) dovranno essere obbligatoriamente osservati i seguenti parametri:

- si rimanda ai parametri indicati nel precedente comma b.

## **ART. 6 ULTERIORI ELEMENTI PER NUOVA EDIFICAZIONE**

In particolare per i loculi utilizzati per la tumulazione, è imposto il rispetto di quanto segue: nel dimensionamento di ogni elemento tipologico devono essere garantite le minime misure di ingombro libero interno non inferiore a quelle prescritte dalla vigente normativa, ed in particolare per ciò che riguarda gli alloggiamenti dei feretri si osserveranno le misure interne nette.

A dette dimensioni, vanno aggiunti gli spessori corrispondenti alle pareti di chiusura degli stessi.



Per tutti i manufatti, si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche con metodi idonei e durevoli nel tempo; gli scarichi dovranno essere eseguiti con materiali di primaria qualità.

Nel caso di costruzioni a confine (monumenti), i giunti fra le costruzioni saranno realizzate a cura e spese dei concessionari confinanti, saranno realizzati a regola d'arte al fine di evitare qualsiasi infiltrazioni d'acqua verso l'interno delle edicole stesse e completati sul prospetto di apposito coprigiunto di colore simile al materiale di rivestimento. Successivamente, gli stessi giunti e coprigiunti saranno mantenuti efficienti e funzionanti, di comune accordo, con oneri equamente ripartiti fra i confinanti; per questo tipo di lavori, in caso di disaccordo, previa diffida alle parti, provvederà d'ufficio il Comune con addebito ad entrambi i confinanti.

Le altezze di cui sopra possono essere superate solo per la formazione di opere isolanti o impermeabilizzanti o per la creazione di opere di ornamento (frontalino, timpano, immagini o simboli dell'arte funeraria) e le stesse opere non devono in alcun modo superare altezze in relazione della tipologia delle costruzioni.

Gli esterni dei manufatti (pareti perimetrali) dovranno essere obbligatoriamente rivestite da lastre di materiale lapideo ovvero da rivestimenti anche di natura diversa, ma comunque attenendosi ad opere aventi caratteristiche di particolare pregio artistico ed architettonico adeguato alla dignità ed al prestigio del luogo.

Per le suddette pareti, potrà essere prevista anche una minima parte senza rivestimento (intonacata e tinteggiata) che comunque non potrà superare il 25% di tutta la superficie esterna.

## **CAPO III PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE**

### **ART. 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

Nell'intera area cimiteriale, nessuna opera può essere iniziata prima del rilascio da parte dell'Ente, del regolare titolo autorizzativo, la cui copia deve essere trasmessa all'Ufficio Cimiteriale.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private saranno approvati dall'Ufficio comunale competente, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n°380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. In essi saranno osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e al punto 13 della circolare del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993, oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Si precisa che nel caso siano presenti sepolture private contigue con la recinzione, esse non debbono avere alcun tipo di comunicazione con l'esterno del cimitero.

In caso di inottemperanza a quanto dettato dal titolo che autorizza l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti edilizi o sui manufatti esistenti, previa diffida alla regolarizzazione ove possibile, il Comune provvederà alla demolizione d'Ufficio delle opere realizzate ponendo gli oneri a carico dello stesso concessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, del titolo autorizzativo alla loro realizzazione e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

### **ART. 8 TITOLI ABILITATIVI AGLI INTERVENTI AMMISSIBILI**

L'istanza per il rilascio del titolo abilitativo per l'intervento edilizio ammissibile, così come previsto dal presente regolamento, per l'esecuzione delle costruzioni nell'intera area

cimiteriale, redatta in carta da bollo e firmata dal concessionario del suolo, suoi eredi o loro familiari e/o congiunti, deve essere indirizzata all'Ufficio preposto del Comune di Padru entro e non oltre i termini previsti dal contratto di concessione del suolo assegnato.

Il titolare della domanda dovrà eleggere il domicilio per tutti gli atti ed affari relativi al procedimento edilizio ed alla esecuzione dei lavori, nel Comune di Padru.

Altresì, nell'istanza dovranno risultare esplicitamente:

- a) gli estremi dell'atto di concessione del suolo cimiteriale, mediante copia dello stesso;
- b) l'impegno di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e delle leggi vigenti in materia;
- c) l'indicazione del numero di codice fiscale e dati anagrafici, sia del richiedente che del progettista ed inoltre se dovuto, del coordinatore in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 integrato dal D.Lgs. n°106/2009;
- d) l'impegno di comunicare almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori, se non già indicati:
  - il nominativo ed il numero di codice fiscale del Direttore dei lavori e del Coordinatore in fase di esecuzione;
  - il DURC e la documentazione dell'impresa esecutrice;

Qualsiasi tipo di cambiamento dovrà essere denunciato e comunicato al Comune entro e non oltre cinque giorni, sotto pena, in caso di inadempienza, della sospensione dei lavori.

Gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da tecnici abilitati, iscritti nei relativi Albi Professionali, ciascuno nei casi e nei limiti di competenza professionale stabilite dalle disposizioni speciali che li riguardano.

Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi, ecc., è sufficiente la comunicazione all'Ufficio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

## **ART. 9 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE**

La documentazione a corredo delle domande deve essere completa di ogni riferimento atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si intende intervenire e la natura e dimensione degli interventi stessi, gli elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere presentati in triplice copia, fermo restando che ai fini istruttori, l'Ufficio preposto potrà richiedere ulteriori elaborati atti a definire meglio l'intervento da eseguire:

### **Per le nuove costruzioni o sostituzione edilizia:**

- a) **Relazione tecnica illustrativa** contenente tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di esecuzione con l'indicazione delle eventuali opere provvisorie.
- b) **Stralcio planimetrico** ed esatta individuazione del lotto cimiteriale in scala non inferiore a 1:500;
- c) **Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200**, con le indicazioni della superficie del lotto, dei viali, della posizione, sagome e distacchi del manufatto, da costruzioni esistenti.
- d) **Pianta della costruzione, in scala non inferiore a 1:25**, con l'indicazione delle strutture portanti, delle quote planimetriche e altimetriche di tutti i punti di emergenza del manufatto dal terreno, con indicate le linee di sezione.
- e) **Sezioni grafiche** (di cui una trasversale ed una longitudinale) in scala non inferiore a 1:25, con le misure delle altezze nette dei singoli loculi, dello spessore dei solai, degli

sporti delle parti aggettanti, dei colmi delle parti al di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni sarà indicato l'andamento del terreno, le quote di terreno e quelle di progetto lungo le sezioni stesse da estendersi fino ai confini nonché ai viali.

- f) **Prospetti** (frontale e laterale), a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:25 completi di riferimento ai manufatti circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. I prospetti devono contenere tutti gli elementi architettonici dell'edificio.
- g) **Particolari decorativi e costruttivi**, se previsti, necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento nel rapporto non inferiore 1:10.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione della quota del piano di riferimento, le cui quote relative al progetto dovranno riferirsi, e che dovrà essere desunta da accurati rilievi in loco da parte del progettista.

#### **Per le ristrutturazioni edilizie comprese le demolizioni e ricostruzioni:**

Tutta la documentazione di cui al precedente punto, completa di rilievo quotato in scala almeno 1:25 dei manufatti da demolire, relativo alla pianta e alla sezione più indicativa, con una completa documentazione fotografica, allegata a perizia giurata sulla consistenza del manufatto esistente.

#### **Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie:**

In funzione dell'entità delle opere da eseguire verrà prodotta la documentazione di cui al precedente punto lett. (a), c), d), relativa ai manufatti su cui si intende intervenire, ed inoltre una completa documentazione fotografica e, qualora gli interventi dovessero riguardare l'intera costruzione, si produrrà una pianta e una sezione più significativa come le precedenti lett. e), f) e g).

### **ART. 10 TITOLARITA' DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO**

Il titolo abilitativo edilizio è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato.

Gli aventi causa dell'intestatario e dei suoi eredi legittimi possono chiedere la voltura dell'intestazione dei titoli comprovanti la liceità urbanistica del manufatto cimiteriale e il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione.

La variazione dell'intestazione del titolo edilizio non è soggetta a contributo concessori.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti dal titolo abilitativo originario.

### **ART. 11 VALIDITÀ, DECADENZA E ANNULLAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO**

I lavori dovranno iniziare entro mesi 12 dalla data del rilascio del titolo autorizzativo, e dovranno essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, pena la decadenza del suddetto Atto Amministrativo, ferme restando le ulteriori sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

Per motivi da valutarsi da parte dell'Ufficio Competente e su motivata richiesta degli interessati, può essere accordata una proroga massima di *mesi dodici* al termine fissato per la presentazione delle istanze.

Sarà possibile per l'Amministrazione Comunale stabilire ulteriori, specifici, obblighi che il concessionario è tenuto a rispettare. Tali specificazioni saranno inserite come parte integrante del titolo autorizzativo.

## **ART. 12 VARIANTI AL PROGETTO**

Qualora si manifesti la necessità di apportare varianti al progetto approvato, gli interessati possono presentare, prima dell'ultimazione dei lavori, i relativi elaborati, che sono assoggettati alla procedura di approvazione in analogia al titolo autorizzativo.

Resta stabilito che con la determinazione del Responsabile sul progetto di variante non si modificano i termini di validità, di ultimazione e di decadenza previsti per il progetto originario, fatta salva la possibilità di proroga.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 13 OPERE DI FINITURA SUI LOCULI CONCESSI**

Per quanto riguarda i loculi concessi, ovvero per quelli ancora da assegnare in concessione da parte del Comune, si stabilisce obbligatoriamente che:

- su ogni lastra nell'angolo destro verso il basso dovrà essere applicato il numero progressivo, fornito e posto in opera dal Concessionario su indicazione dell'Ufficio Tecnico, relativo alla sepoltura cui la lastra si riferisce;
- sulle lastre di cui al punto precedente, potranno essere posizionati portafiore di tipo verticale di dimensioni adeguate e proporzionati alle dimensioni delle lastre di chiusura dei loculi e analoghi a quelli già esistenti negli altri manufatti.

L'eventuale foto in ceramica da applicare dovrà avere dimensioni adeguate e proporzionate alle dimensioni delle lastre dei loculi.

### **ART. 14 LAVORI DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne la caratterizzazione storicamente consolidata e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto.

I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, qualora ne ricorra il caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione dell'utilizzo del manufatto, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dell'Ufficio Cimitero, alla tumulazione di salme o alla deposizione di resti ovvero alle inumazioni, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi e, di conseguenza, a renderlo idoneo.

I lavori di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti previa comunicazione all'Ufficio competente, specificando la consistenza e natura dei lavori, con identificazione del manufatto

e adeguata documentazione fotografica che individua i punti di intervento, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano sempre il mantenimento in efficienza delle costruzioni delle sepolture private, mediante l'esecuzione di opere di adeguamento, di reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate, o interventi di miglioria, con elementi di disegno e materiali coerenti rispetto ai caratteri storici e architettonici delle costruzioni esistenti nell'ambiente circostante.

Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza dalla concessione del suolo cimiteriale.

*Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le sole opere provvisorie di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o alle sepolture, fermo restando l'obbligo per il concessionario di darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale sottoscrivendola ne certificherà gli estremi d'urgenza evidenziati.*

Successivamente, per l'eventuale riduzione in pristino, verrà presentata entro un mese dall'evento la domanda di autorizzazione per l'esecuzione delle opere a farsi.

#### **ART. 15 ISCRIZIONI ED EPIGRAFI**

Nelle lapidi delle sepolture è possibile inserire le consuete frasi di commemorazione del defunto.

Ogni iscrizione e/o epigrafe deve contenere cognome, nome, età (o data di nascita), delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte, l'eventuale breve epigrafe e l'eventuale indicazione di chi fa apporre il ricordo.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti frasi o parole offensive.

#### **ART. 16 OPERE SULLE FOSSE DI INUMAZIONE**

Ogni fossa nei campi di inumazione comuni è contraddistinta da una tomba fornita e messa in opera dai privati e costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici.

A cura e spese sempre dei singoli privati, sulle tombe dei campi di inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna (viali di camminamento) secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Comune, in relazione al carattere del cimitero e alle indicazioni del presente regolamento e, comunque, analoghe a quelle esistenti.

La lastra in materiale lapideo orizzontale, utilizzata come copertura della tomba, dovrà essere posata piana (senza dislivello) ed il suo piano di calpestio non dovrà assolutamente superare una differenza di quota rispetto ai viali di camminamento del cimitero di massimo cm. 30 .

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Tali ricordi, trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente prima di poter procedere all'esumazione, restano di proprietà del Comune senza che il privato abbia nulla a pretendere. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285.

## **CAPO V NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 17 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copri tombe, epigrafi, ecc., gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori.

Le imprese non possono eseguire né iniziare alcuna opera edile prima della definizione dell'iter procedurale relativo al rilascio del titolo autorizzativo relativo alle opere a farsi.

Il titolo autorizzativo completo degli elaborati grafici deve essere conservato sul luogo di esecuzione dell'opera a cura dell'impresa esecutrice e deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza.

Gli esecutori dei lavori, nell'interesse dei privati concessionari, sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni procurati al Comune o a terzi.

### **ART. 18 ORDINAMENTO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nella propria attività edilizia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio ed altresì, adottando tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi diffusione di polveri e/o materiali nell'ambiente.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

Il cantiere, quindi, dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e, comunque, non potrà occupare spazi attigui, né per l'esecuzione dei lavori né per l'installazione di baracche o depositi, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Competente.

In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, nel caso, ripristinare il suolo abusivamente occupato non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso. Nel caso di inadempienza ci sarà l'esecuzione d'ufficio in danno.

I materiali di scarto e rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno del cimitero; in ogni caso l'Impresa deve provvedere alla perfetta pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate od imbrattate, ripulire e ripristinare il terreno.

I materiali di scavo ed i rifiuti derivanti dalle lavorazioni devono essere sollecitamente trasportati all'esterno del Cimitero in modo tale da evitare qualsiasi deposito, in ogni caso, ogni tipo di rifiuto deve essere allontanato entro e non oltre il terzo giorno dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi termini più restrittivi imposti da specifiche normative ed occasioni di pubblico interesse.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e saranno depositati entro l'area recintata, avendo cura di non sporcare il suolo con resti di malte, acque di lavaggio, ecc.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

### **ART. 19 INTRODUZIONE DI MEZZI D'OPERA**

All'interno del cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati di dimensioni particolarmente ingombranti e/o pesanti e di tutti quelli, comunque, ritenuti capaci di procurare danni alle pavimentazioni ed in ogni caso di tutti quelli non autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

La sosta di tutti i mezzi d'opera autorizzati è consentita per il tempo strettamente necessario. Il responsabile, anche tramite il personale preposto alle attività cimiteriali, vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi. Lo stesso ha facoltà di rimuovere dalle sepolture, previa diffida dell'interessato a provvedervi entro dieci giorni, gli elementi non conformi alla normativa regolamentare e alla disciplina tecnica.

Il responsabile interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla pubblica incolumità.

#### **ART. 20 ORARIO E PERIODO DEI LAVORI**

È vietato all'impresa esecutrice di lavori, operare in orari di lavoro diversi da quelli preventivamente ordinati dagli Uffici Tecnici, ovvero da quelli indicati in eventuali successive autorizzazioni in deroga. Altresì, non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti.

Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero. In tale occasione, di anno in anno, si potrà fissare un periodo di tempo maggiore in cui vietare l'introduzione e la posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le imprese, in tale periodo, sospenderanno tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dal cimitero, nonché allo sgombero, pulitura e messa in sicurezza dell'area circostante il cantiere.

Ogni altro materiale sarà decorosamente sistemato nei confini dell'area recintata concessa.

#### **ART. 21 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o le sepolture, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente.

Nel Cimitero, sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe. I rifiuti, quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari, essendo assimilabili ai rifiuti solidi urbani, saranno smaltiti come tali.

#### **ART. 22 MATERIALI ORNAMENTALI**

Dal Cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

#### **ART. 23 INIZIO E FINE DEI LAVORI**

Il titolare del titolo abilitativo edilizio oppure il D.L. è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori almeno tre giorni prima; esso dovrà contenere i dati del committente, del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice.

La fine dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di validità indicati negli atti autorizzativi, dovrà essere comunicata al Comune, unitamente ad una relazione del Direttore dei Lavori che asseveri la conformità dell'opera eseguita al grafico allegato al Titolo Autorizzativo.

#### **ART. 24 SANZIONI**

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del DPR 10/09/1990 n°285, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a

norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27/07/1934, n°1265 così come modificati dai seguenti provvedimenti: Legge 603/1961, D.M. 5 luglio 1975, legge n.457 de 5 agosto 1978, legge 689/1981, D.P.R. n. 285 del 1990 e D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.

#### **ART. 25 NORME FINALI**

Dalla data di entrata in vigore del corrente, il "*Regolamento Cimiteriale per le costruzioni nel Cimitero*" vigente dall'anno 1996, ed ogni sua successiva integrazione e/o variazione cessa di avere applicazione.

Il presente Regolamento, costituito da 25 articoli, compreso quest'ultimo, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, per quindici giorni consecutivi. Trascorso tale termine il regolamento diventerà efficace ed entrerà in vigore. La visione del presente Regolamento è consentita a qualunque cittadino, senza alcuna formalità e a semplice richiesta e può essere rilasciata copia informale previo rimborso del solo costo di riproduzione.

Inoltre, copia sarà consegnata ai Responsabili e Dirigenti dei vari Servizi e Settori, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e pubblicata sul sito web del Comune di Padru.